

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO 2008.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, sig. Marco Tizzoni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2007), ha modificato le competenze in materia di definizione delle aliquote ICI prevedendo espressamente che sia il Consiglio Comunale a doverle deliberare;
- il comma 169 dello stesso articolo prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- le delibere relative ad aliquote e detrazioni/maggior detrazioni relative all'ICI devono essere pubblicate ai sensi dell'art.52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art.1, lettera s), numeri 1) e 2) del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.506 e comunicate all'Ufficio Federalismo Fiscale secondo le modalità stabilite dalla Circolare n.3/DPF 2003;
- la finalità delle predette comunicazioni è quella di consentire al Dipartimento delle Politiche Fiscali di raccogliere ed organizzare in maniera organica, sintetica e chiara le informazioni utili ai contribuenti per il rispetto degli adempimenti in materia di versamenti;

Richiamato l'art.1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 " Legge Finanziaria 2008" che introduce per l'anno 2008 un'ulteriore detrazione in materia di I.C.I per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che si va quindi ad aggiungere a quella stabilita dal Comune;

Considerato quanto chiarito dalla Risoluzione n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008 in merito alle modalità di applicazione della normativa appena sopra richiamata;

Stabilito di confermare le aliquote e la detrazione ordinaria prevista per le abitazioni principali, già approvate per il 2007, tenuto conto dei benefici risultanti dall'ulteriore detrazione prevista dalla Finanziaria 2008, delle scelte gestionali che questa Amministrazione ritiene di assumere per l'anno 2008, delle esigenze di fabbisogno esistenti e degli obiettivi di entrata necessari a soddisfarle;

Visti inoltre:

- l'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, che prevede, tra l'altro, la possibilità di adottare una detrazione per l'abitazione principale superiore ad Euro 103,29, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;
- la propria precedente deliberazione n. 25 del 05.03.2007 avente ad oggetto "Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.): determinazione aliquote e detrazioni per l'esercizio 2008", con la quale venivano approvati tra l'altro i criteri per il riconoscimento del diritto ad applicare una maggior detrazione sull'abitazione principale;

Rilevato che, anche per quanto attiene l'ammontare della maggior detrazione applicabile limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, è opportuno confermare i criteri applicati nell'anno 2007 e rideterminare i parametri per la verifica dell'esistenza dei requisiti economico- reddituali;

Valutato inoltre congruo, in considerazione anche delle casistiche evidenziatesi negli anni passati, applicare ai limiti di reddito fissati per il 2007, la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo (FOI) per il periodo gennaio 2007 – dicembre 2007 individuata dall'ISTAT, percentuale che ammonta a + 2,6%, con arrotondamento del risultato finale eliminando i decimali;

Ritenuto, quindi, che il beneficio dell'applicazione della maggior detrazione sia da riconoscere alle seguenti categorie:

- titolari di pensioni, lavoratori in cassa integrazione od in mobilità, disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche/private di collocamento, invalidi civili riconosciuti al 100%, invalidi civili o portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n.104/1992, che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, che non possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale, con reddito imponibile annuo:
 - a) fino a Euro 8.775,00 per nucleo familiare composto da una persona; tale limite di reddito è elevato di Euro 3.510,00 se la persona sia anche invalido in condizioni di gravità in possesso dell'apposita certificazione medico-legale;
 - b) fino a Euro 15.795,00 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito è elevato di Euro 3.510,00 per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare e di ulteriori Euro 3.510,00 per ogni componente che sia anche invalido in condizioni di gravità in possesso dell'apposita certificazione medico-legale;
- coniuge delle categorie sopradescritte a condizione che sia casalinga e di età superiore ai 60 anni;
- proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, che non possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale, ma indipendentemente dal reddito imponibile annuo, che risultino loro direttamente od un componente del loro nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali del Comune di Rho al 31.12.2007 in quanto persone diversamente abili;

Dato atto che:

- il possesso di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, è un requisito che devono possedere tutti i componenti il nucleo familiare;
- l'eventuale secondo box di proprietà non viene considerato nelle altre pertinenze e quindi tale possesso fa decadere il diritto alla maggior detrazione;
- nel concetto di "altre pertinenze" s'intendono ad es. cantine, rustici con rendita catastale autonoma, quota percentuale di proprietà condominiali (alloggio portineria, etc.) purché in numero non superiore ad uno per singola fattispecie;
- all'interno dello stesso nucleo familiare potrebbero esserci proprietari che non possono beneficiare contemporaneamente della maggior detrazione ed in tal caso aver diritto solo alla detrazione di base pari ad Euro 136,00;
- i requisiti devono essere posseduti alla data del 31.12.2007;
- nel caso in cui un soggetto si sia trovato nel corso dell'anno 2007 ad essere in possesso del requisito di "titolare di pensione, lavoratore in cassa integrazione od in mobilità, disoccupato il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche/private di collocamento, invalido civile riconosciuto al 100%, invalidi civili o portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 104/1992 " solo per un periodo limitato dell'anno, fermo restando i limiti di reddito indicati, verrà considerata, ai fini della determinazione dell'eventuale diritto a beneficiare della maggior detrazione, la situazione più favorevole al contribuente;
- con il concetto di disoccupato si individuano esclusivamente "coloro che sono attivamente in cerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo";
- gli invalidi civili o portatori di handicap in situazione di gravità sono esclusivamente coloro per i quali sussistono contemporaneamente le condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n.104/1992 in possesso dell'apposita certificazione medico-legale;
- i proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari od i componenti del loro nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali del Comune di Rho in quanto persone diversamente abili s'intendono esclusivamente coloro che nel corso del 2007 hanno beneficiato di prestazioni agevolate od accesso ad attività di assistenza materiale e psico-educativa come risultante dal documento PEG 2007 dei Servizi alla Persona/Servizi Sociali.
- per i soggetti di cui al punto precedente non viene richiesto alcun limite di reddito imponibile annuo ma devono sussistere gli altri requisiti: possedere un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, non possedere (tutti i componenti del nucleo familiare) altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale;

Preso atto che:

- per poter usufruire della maggior detrazione i contribuenti dovranno presentare entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia. Per tali autocertificazioni è prevista la possibilità di controlli a campione;
- la precedente disposizione non si applica nel caso di invalidi o portatori di handicap in condizioni di gravità, i quali dovranno presentare entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi apposita autocertificazione, per quanto attiene la situazione reddituale e patrimoniale ma dovranno allegare la certificazione medico-legale rilasciata dall'apposita Commissione ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992. Per tali autocertificazioni è prevista la possibilità di controlli a campione.

Reputato opportuno, seppur non necessario, adottare un provvedimento di determinazione delle aliquote in quanto, per effetto degli obblighi di comunicazione precedentemente citati, la scelta di confermare le aliquote del 2007 anche per il 2008 e di modificare i parametri per l'applicazione della maggior detrazione per l'abitazione principale porterebbe a dover pubblicare, per le aliquote, gli estremi di una delibera adottata per il 2007 in cui è compresa una determinazione dei parametri per l'accesso alla maggior detrazione che non è più valida per il 2008, potendo ciò generare confusione nel contribuente;

Richiamati:

- l'art. 6 del D.Lgs. n.504/1992, istitutivo dell'I.C.I., che attribuisce ai Comuni il potere di determinare annualmente l'aliquota dell'imposta con un margine di oscillazione compreso tra il 4 e il 7 per mille;
- l'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, sostituito dal comma 55 del citato art. 3 della Legge n. 662/96 che ai fini dell'I.C.I., consente ai Comuni di deliberare un'aliquota ridotta anche in favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (ora A.L.E.R.);
- la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, avente ad oggetto "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 2, comma 4, il quale consente, in deroga, l'adozione di un'aliquota massima in misura non superiore al 2 per mille rispetto al limite massimo stabilito dalla normativa vigente per la determinazione delle aliquote I.C.I., limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- l'art. 3, comma 53, della Legge n. 662/96, in base al quale l'aliquota relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili può essere determinata nella misura compresa tra il 4 per mille ed il 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

Ritenuto, quindi, necessario adottare un'aliquota per l'abitazione principale superiore al minimo di quella consentita e mantenere un'aliquota superiore per le altre fattispecie garantendo le seguenti differenziazioni nel rispetto della diversa rilevanza all'interno dell'economia nazionale, della redditività ritraibile dalla destinazione degli immobili e nell'ottica di incentivare la messa a disposizione del patrimonio abitativo:

- equiparazione dei terreni agricoli e delle abitazioni locate ai sensi della Legge n. 431/1998 alle abitazioni principali;
- applicazione dei livelli massimi delle aliquote per le altre tipologie di immobili;
- fissazione della detrazione ordinaria ad Euro 136,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso, dando atto che tale detrazione non si applica sulle abitazioni locate ai sensi della Legge n. 431/98;

Dato atto che il Comune di Rho ha aderito all'accordo locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia ed i conduttori per l'applicazione della normativa sopraccitata;

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 25.01.2000, in particolare l'art. 8, che prevede l'assimilazione, agli effetti dell'applicazione del solo beneficio dell'aliquota, delle abitazioni locate con contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998 all'abitazione principale;

Ribadito che al maggior fabbisogno finanziario dell'Ente è necessario far fronte anche con il proseguimento della lotta all'evasione, elusione fiscale;

Considerato che l'introito presunto derivante dall'applicazione delle aliquote, della detrazione ordinaria pari a € 136,00 o della maggior detrazione pari ad € 200,00 e dell'ulteriore detrazione prevista dalla Finanziaria 2008 viene stimato complessivamente in Euro 12.950.000,00, tenuto inoltre conto dell'aumento, modifica della base imponibile di alcune tipologie di immobili e dell'effetto derivante dall'azione di accertamento dell'evasione fiscale attuata negli ultimi anni;

Demandata al Funzionario Responsabile dell'applicazione dell'imposta la definizione della modulistica, delle procedure per la presentazione e i controlli sulle richieste di maggior detrazione;

Dato atto che l'applicazione della maggior detrazione non compromette l'equilibrio di bilancio in quanto sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti il minor gettito viene stimato in Euro 15.000,00;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare dei Conti riunitasi in data 20 marzo 2008;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Ritenuto di prevedere un'entrata presunta di Euro 12.950.000,00 che verrà introitata alla Risorsa 01.01.1007 del B.P. 2008 in fase di approvazione;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

Visto l'emendamento presentato dai consiglieri comunali, sigg.ri Borghetti L., Papasodaro, Barattieri, Re, Colombo, Arigoni e Favuzzi, il quale, corredato del parere di regolarità contabile, viene allegato alla presente deliberazione (all.1), per formarne parte integrante e sostanziale;

Segue la discussione alla quale partecipano i consiglieri comunali, sigg.ri: Cavicchioli, Mileti, Borghetti L., Papasodaro, Maggio, Orlandi, Ivani, Addisi e l'Assessore al Bilancio, sig. Tizzoni;

Escono i consiglieri comunali, sigg.ri Mileti e Ivani; Presenti n. 28

Successivamente il Presidente pone in votazione l'emendamento surrichiamato;

Presenti n. 28

Astenuti n. 10 (Addisi, Borghetti C., Cavicchioli, Orlandi, Peluffo, Romano, Scarfone e Tagliabue – P.D.; Falcone – Indipendenti di Sinistra; Maggio – P.R.C.)

Votanti n. 18

Voti favorevoli n. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. 18 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

APPROVA

L'emendamento presentato dai consiglieri comunali, sigg.ri Borghetti L., Papisodaro, Barattieri, Re, Colombo, Arigoni e Favuzzi, nel testo allegato alla presente deliberazione (all.1), per formarne parte integrante e sostanziale.

Rientrano i consiglieri comunali, sigg.ri Ivani, Mileti e Guglielmo; Presenti n. 31

Si procede, quindi, alla votazione della proposta di deliberazione come sopra emendata;

Presenti n. 31

Votanti n. 31

Voti favorevoli n. 18

Voti contrari n. 13 (Addisi, Borghetti C., Cavicchioli, Orlandi, Peluffo, Romano, Scarfone e Tagliabue – P.D.; Falcone – Indipendenti di Sinistra; Maggio – P.R.C.; Guglielmo – I.d.V., Ivani e Mileti – Gruppo Indipendenti)

Con n. 18 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2008, sulla base dei motivi richiamati in premessa e tenuto conto dell'approvazione dell'emendamento surriportato, le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili:

	Tipologia di immobile:	Aliquota
a)	abitazioni principali e pertinenze, terreni agricoli, abitazioni locate con i contratti tipo previsti dalla Legge n. 431/1998:	4,8 per mille
b)	altri fabbricati ed aree fabbricabili:	7 per mille
c)	abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni:	9 per mille

- 2) di applicare nella misura di € **136,00** la detrazione ordinaria prevista per l'abitazione principale;

- 3) di stabilire, sulla base dei motivi richiamati in premessa, in € **200,00** la maggior detrazione dell'imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2008 per:
- titolari di pensioni, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati il cui stato risulti da iscrizione a strutture pubbliche/private di collocamento, invalidi civili riconosciuti al 100%, invalidi civili o portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n.104/1992, che risultino proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, che non possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale, con reddito imponibile annuo:
 - a) fino a Euro 8.775,00 per nucleo familiare composto da una persona; tale limite di reddito è elevato di Euro 3.510,00 se la persona sia anche invalido in condizioni di gravità in possesso dell'apposita certificazione medico-legale;
 - b) fino a Euro 15.795,00 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito è elevato di Euro 3.510,00 per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare e di ulteriori Euro 3.510,00 per ogni componente che sia anche invalido in condizioni di gravità in possesso dell'apposita certificazione medico-legale;
 - coniuge delle categorie sopradescritte a condizione che sia casalinga e di età superiore ai 60 anni;
 - proprietari, titolari di diritto d'uso od abitazione, usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre box e/o altre pertinenze, che non possiedano altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) in tutto il territorio nazionale, ma indipendentemente dal reddito imponibile annuo, che risultino loro direttamente od un componente del loro nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali del Comune di Rho al 31.12.2007 in quanto persone diversamente abili;
- 4) di escludere dal beneficio tutte le casistiche che vengono a determinarsi per effetto di quanto citato in premessa;
- 5) di dare atto che per poter usufruire della maggiore detrazione i contribuenti dovranno presentare, a pena di decadenza, entro i termini della dichiarazione dei redditi, apposita autocertificazione. Nel caso di invalidi o portatori di handicap in condizioni di gravità, oltre all'apposita autocertificazione, per quanto attiene la situazione reddituale e patrimoniale, dovrà essere allegata la certificazione medico-legale rilasciata dall'apposita Commissione ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992. Per tutte le autocertificazioni è prevista la possibilità di controlli a campione;
- 6) di demandare al Funzionario Responsabile dell'applicazione dell'imposta la definizione della modulistica, delle procedure per la presentazione e i controlli sulle autocertificazioni per beneficiare della maggior detrazione;
- 7) di procedere per quanto attiene la fase di accertamento delle suddette autocertificazioni con le modalità di cui agli artt. 11, 14 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 ed art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006;
- 8) di dare atto che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento di cui in premessa, la previsione di entrata che era stata iscritta precedentemente per un importo presunto di

Euro 12.950.000,00 viene rideterminata in presunti Euro 12.720.000,00, che verranno introitati alla Risorsa 01.01.1007 del B.P. 2008 in fase di approvazione;

- 9) di dare atto che l'ulteriore detrazione prevista dall'art.1, comma 5, della Legge Finanziaria 2008, applicabile entro il limite massimo di € 200 e calcolata in ragione del 1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione principale è da considerarsi in aggiunta o a quella ordinaria stabilita in € 136 od alla maggior detrazione fissata, per casi specifici, in € 200, come chiarito dalla Risoluzione n. 1 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008.